



***REGOLAMENTO CONSORTILE  
EROGAZIONE DI MISURE ECONOMICHE  
(Revisione gennaio 2013)***

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità attuative dell'erogazione di misure economiche direttamente a favore di cittadini fruitori del servizio, nonché l'eventuale partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi erogati.

### **Articolo 1 - Criteri di accesso e obiettivi del servizio**

L'accesso alle prestazioni ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 1/2004 è determinato in primo luogo da una situazione di bisogno oggettivamente dimostrabile.

L'obiettivo generale dell'attività è comunque quello di superare il concetto assistenzialista considerando invece, ove possibile l'intervento assistenziale come uno degli strumenti attivabili al fine di superare la situazione di difficoltà, temporanea o costante, del singolo o del nucleo familiare, nell'ottica del recupero dell'autonomia di vita e/o del mantenimento al proprio domicilio.

In linea generale l'intervento assistenziale deve collocarsi all'interno di un più ampio progetto tecnico-professionale personalizzato concordato e condiviso con il soggetto richiedente e può e deve avere sempre anche una funzione educativa all'interno del piano individualizzato per ogni singolo caso in carico.

Per il sostegno del reddito dei cittadini il CSP utilizza i seguenti strumenti di intervento:

- contributo minimo vitale
- contributo per l'affidamento familiare di minore
- integrazione retta per inserimento minore in comunità
- integrazione retta per l'ospitalità dell'anziano in struttura residenziale
- integrazione retta per l'ospitalità dell'anziano in struttura semiresidenziale
- compartecipazione dell'utente al costo dei servizi mensa e trasporto per l'inserimento in un Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo
- compartecipazione alla retta per l'ospitalità del- disabile in struttura residenziale
- servizio mensa
- servizio trasporto

### **Articolo 2 - Destinatari degli interventi**

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2004 hanno diritto di fruire delle prestazioni di assistenza economica:

- cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al CSP; i cittadini stranieri devono essere titolari di carta di soggiorno o essere in possesso di permesso di soggiorno, rilasciati ai sensi della normativa nazionale sull'immigrazione.
- minori stranieri non accompagnati anche privi del permesso di soggiorno che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria e che si trovino in situazione di particolare pregiudizio.
- stranieri con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
- Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla normativa a favore dei cittadini di origine piemontese per nascita o residenza, emigrati all'estero che rientrano definitivamente in Piemonte e si trovino in condizioni di bisogno, secondo il disposto dell'Art. 10 della L.R. 1/1987 "Interventi Regionali in materia di movimenti migratori" e di programmi attuativi annuali di tale legge.

### **Articolo 3 - Contributi Minimo Vitale**

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale può essere richiesto un contributo.

#### **a) Calcolo del minimo Vitale**

Il minimo vitale corrisponde all'importo del minimo pensionistico INPS (per i lavoratori che abbiano versato fino a 780 contributi previdenziali) a cui si somma una quota prestabilita per il canone di locazione. L'importo viene aggiornato annualmente a cura del CDA.

In presenza di un nucleo composto da più persone il "Minimo Vitale" viene adeguato con una percentuale pari al 30% per due persone, al 20% per tre persone, al 10% per quattro persone (vedi tabella allegata).

#### **b) Tipologia dei contributi**

Gli interventi di sostegno economico possono essere:

- **Contributi continuativi;**
- **Contributi una tantum:** erogati a nuclei familiari con reddito che non superi di oltre il 50% il livello stabilito nella tabella; l'intervento non può superare, di norma, la cifra massima complessiva di € 1.000,00 nel corso dello stesso anno anche se l'erogazione avviene in più soluzioni
- **Prestito:** la natura del contributo viene trasformata da prestito ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - esiguità dell'importo che renderebbe l'azione di recupero antieconomica;
  - mancata erogazione delle spettanze da parte dell'Ente competente non ascrivibile all'interessato;
  - irreperibilità del beneficiario;
  - decesso del beneficiario;
  - impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal servizio sociale, tali da rendere non percorribile e non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato formulata dal servizio sociale competente.
- **Contributi temporanei finalizzati al pagamento del canone di locazione:**

I beneficiari di questi contributi sono cittadini residenti nel Comune che mette a disposizione una quota specifica. Le quote previste dalla tabella "Minimo Vitale" possono essere per detti contributi maggiorate, di norma, del 50% ed, in casi di particolare gravità e/o in presenza di minori, il tetto può essere superato. Possono accedere al contributo:

  - utenti che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto per evitare l'avvio di pratiche di sfratto e/o con sentenza esecutiva di sfratto per l'ottenimento di una proroga necessaria a reperire una nuova sistemazione; il contributo è finalizzato a sostenere le spese di locazione limitatamente al periodo dell'accordo della proroga. Il contributo può essere finalizzato anche a sostenere le spese per una prima sistemazione successiva al rilascio dell'alloggio.
  - utenti assegnatari di alloggi ATC con in corso una procedura di sfratto; il contributo è subordinato alla risposta al censimento ATC per un corretto calcolo del canone ed alla presentazione della domanda per il fondo sociale qualora ne

avessero i requisiti. Il servizio sociale consortile è tenuto ad informare e orientare gli utenti in merito.

- **Contributi per temporanee sistemazioni abitative:** i beneficiari di questi contributi sono persone in condizioni di particolare debolezza sociale, prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture con reddito inferiore al parametro del minimo vitale. Detti interventi si prevedono per sopperire a temporanee necessità abitative. Condizione essenziale per l'attivazione è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente, finalizzato all'autonomizzazione.
- **Contributi per senza fissa dimora:**
  - residenti: nella valutazione dell'entità del contributo secondo la tabella "Minimo Vitale" si considerino le misure di sostegno alternative disponibili (mensa, dormitorio, comunità alloggio, ospitalità di vario genere);
  - persone di passaggio: viene erogato un contributo per il pagamento del biglietto di viaggio o per altre necessità sino ad un massimo di € 50,00.

### c) **Requisiti generali di accesso**

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento del nucleo familiare composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

Il Consorzio si impegna, ai sensi della DGR 17-15226 del 30/03/2005, a garantire il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in un posto convenzionato, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente, privo di redditi, di vivere autonomamente. L'entità di tale sostegno sarà rapportata alle caratteristiche anagrafiche, socio-economiche del beneficiario.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure in contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici

consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito da altri soggetti pubblici per le medesime finalità.

In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare il contributo soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l'iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

#### **d) Motivi generali di esclusione**

- non possono beneficiare dei contributi economici disposti nel regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
  - situazione reddituale pari o superiore al valore dell'importo complessivo previsto per ogni tipologia di contribuzione;
  - presenza di un componente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ubicati in qualunque località a prescindere dal loro valore catastale ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione, la titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;
  - dimissione volontaria dal lavoro o licenziamento per giusta causa, salvo grave motivo adeguatamente documentato;
  - mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politica del lavoro;
  - rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato;
  - rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
  - presenza di componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale condizione non è motivo di esclusione dagli interventi di Assistenza Economica qualora i richiedenti: siano sottoposti a procedure fallimentari o similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione dell'attività per motivi di salute e siano contestualmente privi di copertura assicurativa (tale deroga opera per un massimo di sei mesi);
  - possesso di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per valori superiori a € 2.000,00;
  - posizione debitoria nei confronti del Consorzio a qualunque titolo, in particolare, esemplificativamente: obbligo di restituzione di contributi economici percepiti a titolo di anticipo o di prestito; obbligo di restituzione di contributi percepiti

indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero.

E' fatta salva l'emanazione dei provvedimenti dirigenziali di sospensione o di estinzione del debito. In ogni caso la causa ostativa ha efficacia fino all'avvenuta restituzione di quanto dovuto.

- gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite e cure mediche, poiché tali permessi sono rilasciati sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
- presenza di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in particolare effettuati dalle Am. Comunali anche attraverso l'indagine di Polizia Municipale.
- Non sono previsti contributi a estinzione totale o parziale di obbligazioni in essere con soggetti privati o altri Enti Pubblici o per la cui estinzione è possibile accedere ad altri tipi di agevolazioni (es. tassa rifiuti, affitti ATC, ecc)
- In parziale deroga alle conclusioni indicate al presente articolo, possono essere concessi ed erogati eventuali contributi economici o prestazioni di Servizio unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili od urgenti e perduri lo stato di bisogno con il rischio di gravi pregiudizi o qualora condizioni di salute, opportunamente documentate, non abbiano consentito di adempiere agli impegni assunti. Nel caso di cui al comma 1 lettera i) (posizione debitoria) la concessione di contributi di cui al presente comma non comporta rinuncia al credito ed il consorzio ne riprenderà le procedure di recupero non appena venuta meno la situazione di grave pregiudizio.

#### **e) Valutazione**

La valutazione dell'intervento effettuata da Direttore su proposta dell'Assistente Sociale sentito il rappresentante dell'Amministrazione Comunale del luogo di residenza dell'utente.

#### **f) Deroghe**

I processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati per cui possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche per le quali non è possibile attivare interventi attenendosi ai criteri definiti nel presente regolamento.

In queste situazioni, che devono assumere carattere di eccezionalità, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore può disporre l'erogazione di un contributo economico in denaro o in altre forme con apposito provvedimento motivato anche in deroga al regolamento.

### **Articolo 4 - Contributo per l'affidamento familiare di minori**

L'istituto dell'affidamento familiare è disciplinato dalle Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e n. 149 del 28 marzo 2001.

Il servizio socio- assistenziale pone in essere tutti gli interventi di sostegno alla famiglia affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare del minore, al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in un presidio residenziale.

Il servizio sociale valuta i nuclei familiari che si propongono come la famiglia affidataria per la creazione di una banca dati.

La Legge n. 184/1983 prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie. persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché esso possa fondersi "sulla disponibilità e l' idoneità all' accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche".

La Regione Piemonte ha approvato con la D.G.R. n. 79 – 11035 del 17 novembre 2003 dei criteri e il CSP ha recepito le linee di indirizzo regionale, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 25.05.2004.

Il CSP si riserva di valutare l' eventuale concorso delle famiglie d' origine nelle spese del mantenimento del minore.

Per il calcolo del contributo a carico del CSP si assume come riferimento l' importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS). Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalla apposite commissioni sanitarie provinciali previste dalla Legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi quindi diritto all' indennità o all' assegno di accompagnamento, il sussidio mensile erogato dagli Enti gestori delle funzioni socio – assistenziali deve essere maggiorato del 100% e l' indennità o l' assegno di accompagnamento, previsti dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. n. 1, vengono attribuiti integralmente agli affidatari.

In ogni caso, il contributo base deve essere aumentato almeno del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

La quota di contributo viene erogata complessivamente dall' Ente Gestore delle funzioni socio – assistenziali, salvo diverso accordo e convenzione con l' ASL di competenza, nelle more di un provvedimento regionale sulla materia nell' ambito del Tavolo istituito per la definizione dei L.E.A. presso l' Assessorato alla Sanità regionale.

Nel caso di minori in affidamento familiare a rischio giuridico e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell' ASL, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104/1992, agli affidatari viene erogato dagli Enti gestori dei servizi socio – assistenziali (e dall' ASL di riferimento quando interverrà l' accordo precedentemente citato), indipendentemente dal reddito, un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia per i casi di affidamento ordinario, così come sopra definito (il contributo minimo deve essere almeno pari all' importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi INPS). Tale contributo economico verrà erogato fino alla sentenza definitiva di adozione del minore.

### **Articolo 5 - Integrazione retta per Inserimento di minori in comunità**

Il CSP, provvede alla tutela del minore in stato di pregiudizio mediante collocamento in idonea struttura comunitaria. I genitori, in assenza di specifico dispositivo in merito da parte dell' Autorità Giudiziaria, sono tenuti alla compartecipazione alla spesa per la retta mensile secondo le loro possibilità.

### **Articolo 6 - Integrazione rette per l' ospitalità dell' anziano in struttura residenziale**

Il CSP contribuisce al costo della retta di ricovero per la parte non coperta dal beneficiario dell' intervento il quale è tenuto a versare direttamente la quota di propria competenza all' erogatore del servizio

I destinatari dell'intervento sono anziani residenti in uno dei 31 Comuni Consortili ricoverati in struttura che con le proprie risorse non riescono a coprire le spese per l'ospitalità e comprendono:

- a) Utenti anziani già valutati non autosufficienti dall'unità di valutazione geriatrica inseriti in regime di convenzione in struttura;
- b) Utenti anziani in struttura non inseriti in regime di convenzione.

Per quanto attiene alle modalità di copertura della retta e dell'eventuale contribuzione del servizio alla copertura stessa, il presente articolo fa riferimento alla DGR nr. 37 – 6500 del 23.07.07.

L'ospite è tenuto a contribuire alla copertura della retta residenziale versando l'intera pensione comprensiva di tredicesima, comprese anche l'indennità di accompagnamento e altre indennità analoghe, trattenendo per le proprie spese personali una somma pari a € 110,00 mensili.

Inoltre l'ospite è tenuto a coprire la parte di retta non coperta dalle indennità di cui sopra in base alla sua situazione reddituale, di cui alla DGR di cui sopra, ovvero secondo il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, Unico) e il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il patrimonio è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è compreso anche il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta della prestazione e il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, azioni, buoni fruttiferi e assimilati e ogni altro strumento e rapporto finanziario, per i quali va assunto il valore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre un quinto da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Servizio Socio Assistenziale, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a € 15.493,71; dall'ammontare del patrimonio immobiliare si detrae una franchigia pari a € 51.645,69.

Non si conteggia inoltre la prima casa abitata dal coniuge o da familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica.

Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa riferimento alla DGR n. 37-6500 del 23/07/07.



## **Articolo 7 - Integrazione retta per l'ospitalità dell'anziano limitazione**

L'integrazione della retta in struttura si configura come un intervento volto a garantire la possibilità di ricovero a tutti i cittadini anziani quando questo si renda necessario e non sia più possibile il mantenimento a domicilio. A tale intervento potranno accedere, di norma, tutti i cittadini anziani residenti nei Comuni del Consorzio nei limiti della disponibilità definita, annualmente, dal budget di spesa.

## **Articolo 8 - Integrazione retta per l'ospitalità dell'anziano in struttura semiresidenziale**

E' un intervento di supporto alla domiciliarità e consiste nell'ospitalità dell'anziano non autosufficienti per le ore diurne

Destinatari dell'intervento: anziani residenti in uno dei 31 Comuni Consortili valutati non autosufficienti dall' Unità di Valutazione Geriatria.

Criteri di compartecipazione: per il calcolo della compartecipazione degli utenti per la semiresidenzialità si prende come riferimento il solo reddito dell'interessato secondo le seguenti fasce di reddito:

Reddito minimo pensionistico	= esente
Da reddito minimo pensionistico a €. 515,95	= €. 2,00
Da €. 516,00 a €. 645,56	= €. 4,00
Da €. 645,57 a €. 774,67	= €. 8,00
Da €. 774,68 a €. 903,78	= €. 12,00
Da €. 903,78 a €. 1.032,91	= €. 16,00
Da €. 1.032,92	= €. 20,00

## **Articolo 9 – Applicazione della D.G.R. 39-11190 del 06.04.2009 "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti e per le persone con handicap permanente grave. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. 37-6500 del 23.07.2007.**

La Regione Piemonte negli anni ha attivato una serie di servizi a favore della non autosufficienza e intende proseguire nel potenziamento del sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti sostenendo, nei casi in cui sia possibile, il mantenimento a domicilio. A tal fine, sono state previste azioni sinergiche tra i Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali e le A.S.L. al fine di fornire servizi sempre più adeguati alle differenti e complesse necessità dei soggetti anziani non autosufficienti attraverso una diversificazione delle risposte ai loro bisogni socio – sanitari.

Il sostegno alla domiciliarità ha quindi l'obiettivo di supportare le risorse proprie di ogni persona, della rete familiare e della comunità per mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale.

### Destinatari

I soggetti destinatari delle misure di sostegno di cui al presente regolamento sono persone anziane ultrasessantacinquenni che hanno presentato domanda, tramite lo sportello unico, alla competente Unità di Valutazione Geriatrica e sono stati dichiarati non autosufficienti ed eleggibili ad un progetto di cure domiciliari e lungoassistenza.

### Servizi e interventi previsti

I servizi e gli interventi sono quelli previsti dalla D.G.R. 39-11190/2009 al paragrafo 1, allegato A) e precisamente:

- assistenza domiciliare svolta da ADEST/OSS e da assistenti familiari;
- cure familiari svolte da un familiare che risulta parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o da un componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative);
- affidamento diurno a domicilio della persona non autosufficiente o residenziale con inserimento dell'anziano nel nucleo affidatario, a volontari, singoli o famiglie che si rendono disponibili ad offrire un riferimento ed un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo;
- telesoccorso erogato attraverso i fornitori riconosciuti dall'ASL AL o dall'Ente Gestore;
- pasti a domicilio.

I costi delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria sono da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento secondo i massimali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 42-8390/2008;
- alla regolare assunzione con l'applicazione del CCN del lavoro domestico di un'assistente familiare da parte del titolare del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), da chi lo rappresenta o da un congiunto;
- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare svolta da ADEST/OSS presso fornitori accreditati e/o convenzionati riconosciuti dall'ASL/Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali o da operatori dipendenti;
- all'acquisto del servizio di telesoccorso;
- all'acquisto di pasti a domicilio.

Il PAI domiciliare può contenere un mix delle prestazioni sopra specificate, integrabili con interventi semi residenziali e/o residenziali temporanei di sollievo.

### Modalità di presentazione della domanda

L'operatore raccoglie l'istanza corredata dalla documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva economica (DSE)
- fotocopia del codice fiscale
- eventuale fotocopia di ricevuta del canone di locazione

Verrà rilasciata la ricevuta attestante data e ora di presentazione della domanda che farà fede per un'eventuale priorità per l'inserimento in graduatoria.

Per i Consorzi, l'operatore che raccoglie l'istanza provvede a consegnarla al protocollo dell'ente di appartenenza.

Per il Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato, l'operatore che raccoglie l'istanza provvede a consegnarla al protocollo generale dell'ASL AL.

Per l'ASL AL il protocollo è quello di riferimento territoriale .

La distinta delle istanze viene inviata, tramite fax, dall'ente gestore all'ASL AL o dall'ASL AL all'ente gestore entro 24 ore nei giorni lavorativi.

Ai sensi della DGR 42-8390/2008, l'operatore è tenuto a informare l'istante della possibilità di farsi assistere dal medico di medicina generale e a fornirgli il modulo per la convocazione del medico stesso nel luogo e all'ora stabiliti per la visita dell'U.V.G.

Attivazione dell'intervento: compiti dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

L' Unità di Valutazione Geriatrica:

- recepisce ed istruisce la richiesta di cure domiciliari in lungoassistenza presentata dall'anziano e/o da chi ha titolo a rappresentarlo;
- individua, attraverso la valutazione multi dimensionale , i bisogni sanitari e socio sanitari del richiedente indicando le risposte più idonee al suo soddisfacimento e privilegiando – ove possibile – il mantenimento a domicilio di chi lo desidera;
- garantisce piena informazione all'anziano e alla famiglia;
- predispone il PAI identificando la fascia di intensità assistenziale, il livello e la tipologia di prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria adeguato.

La predisposizione del PAI prevede una valutazione della persona anziana in base a scale predefinite. Il punteggio ottenuto sarà determinante per l'inserimento nelle tre fasce assistenziali:

- bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9)
- media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15)
- media - alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15)

L'equipe interdisciplinare che predispone il PAI verifica almeno quadrimestralmente sia l'attuazione degli impegni previsti dal PAI, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, anche mediante l'esame della relativa documentazione, procedendo altresì ad una eventuale ridefinizione del PAI stesso oppure ad un suo adeguamento in presenza di particolari condizioni anche di natura temporanea.

E' condizione indispensabile per l'erogazione delle eventuali competenze economiche l'accettazione dell'intero PAI da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo. L'accettazione del PAI implica altresì l'impegno dell'utente ad assumersi la quota di costo della prestazione posta a suo carico.

I contributi economici finalizzati alla copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, che integrano e non sostituiscono le ulteriori prestazioni sanitarie eventualmente necessarie, sono alternativi al ricovero definitivo in struttura residenziale; per tale ragione l'anziano dichiarato eligibile ad un PAI di cure domiciliari in lungoassistenza dall' UVG e che ad esso aderisce, è escluso dalla lista di attesa per un progetto assistenziale che preveda la residenzialità.

Qualora l'anziano con progetto domiciliare o progetto semi-residenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre comunque dall'UVG, verrà inserito nella lista di attesa tenendo conto della data di prima valutazione.

#### Condizioni di erogazione

Il costo dell'assistenza tutelare socio sanitaria è per il 50 % (componente sanitaria) a carico dell'ASL e viene dalla stessa assunto prescindendo dal reddito del beneficiario, mentre il restante 50 % (componente sociale) è a carico del diretto interessato che potrà avvalersi del sostegno economico fornito dall'Ente Gestore con i criteri previsti dalla DGR nr. 37-6500 del 23.07.2007, applicando una franchigia sul reddito pari alla soglia di povertà definita annualmente dall'ISTAT nel "Rapporto annuale sulla povertà relativa" che, per l'anno 2009, è quella relativa all'anno 2007, come da rapporto 2008, ed è pari ad €. 591,81 mensili.

L'utente infatti partecipa al costo della quota di parte sociale delle prestazioni con l'intero suo reddito, compresa l'indennità di accompagnamento, applicando una franchigia fino a € 15.493,71 per il patrimonio mobiliare e fino a € 51.645,69 per il patrimonio immobiliare. Per i cittadini che vivono soli in alloggio non di proprietà, è prevista un'ulteriore franchigia pari al costo reale del canone di locazione fino ad un massimo di € 350,00 mensili. La compartecipazione si determina secondo le sotto indicate fasce di reddito rapportate, in percentuale, al costo del servizio per la quota di parte sociale:

fino a € 699,00	0 %
da € 700,00 a € 999,00	15 %
da € 1.000,00 a € 1.299,00	40 %
da € 1.300,00 a € 1.599,00	50 %
da € 1.600,00 a € 1.799,00	70 %
da € 1.800,00 a € 1.999,00	90 %
oltre € 2.000,00	100 %

Qualora, in alternativa o in mix con l'assistenza a domicilio attivata dal servizio, il PAI prevedesse erogazione di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza ai sensi della D.G.R. 39-11190/2009 lo stesso viene erogato, con le modalità di compartecipazione dell'utente di cui sopra, secondo i massimali di seguito indicati:

bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9)	fino ad un massimo di €. 800,00 mensili
media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15)	fino ad un massimo di €. 1.100,00 mensili
medio alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15)	fino ad un massimo di €. 1.350,00 mensili*

\*(fino ad un massimo di € 1.640,00 mensili se il beneficiario è senza rete familiare)

E' previsto inoltre un riconoscimento economico al familiare che svolge compiti di cura nei confronti dell'anziano non autosufficiente a seconda della fascia assistenziale in cui il beneficiario è inserito:

- € 200,00 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale
- € 300,00 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale
- € 400,00 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale

Nel caso in cui il PAI preveda il ricorso "all'affidamento" diurno o residenziale il contributo economico a sostegno della domiciliarità è erogato all'affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. E' possibile la valutazione di eccezioni legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche di alta dispersione territoriale.

Laddove l'affidamento è ad un volontario riconosciuto, l'attività del volontario può essere integrata dall'intervento domiciliare fino alla concorrenza del massimale previsto analogamente a quanto avviene per i familiari.

Qualora l'affidatario eserciti unicamente il ruolo di caregiver nel caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto non autosufficiente la contribuzione sarà pari a € 200,00 mensili.

Quando l'affidatario svolge anche compiti di cura, il contributo economico previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite:

- € 400,00 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare
- € 500,00 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale privo di rete familiare
- € 600,00 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete familiare nei confronti del quale viene attivato un affidamento ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.

Qualora l'affidatario accolga temporaneamente/definitivamente la persona anziana presso il proprio domicilio al fine di evitarne/ritardarne il ricovero in struttura il contributo è pari a € 700,00 mensili.

#### Tempistica di attivazione del Servizio e modalità di erogazione del contributo

L'erogazione delle prestazioni a rilievo sanitario sarà attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento e l'erogazione delle prestazioni a rilievo sociale avverrà entro 90 giorni fatta salva, ad esaurimento delle risorse disponibili, l'attivazione di una graduatoria/lista d'attesa che terrà conto dei seguenti criteri:

- gravità delle condizioni socio sanitarie con l'attribuzione di un punteggio ottenuto con la compilazione delle schede già utilizzate in UVG
- a parità di punteggio e data di presentazione della domanda
- a parità di punteggio e data di presentazione di domanda,anzianità anagrafica dell'utente.

E' facoltà dell'UVG, in casi eccezionali ed urgenti, derogare a questa procedura.

Il contributo economico, quando spettante, viene erogato mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo dall'Ente Gestore di riferimento.

La compartecipazione al costo delle prestazioni domiciliari, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, deve essere effettuata tramite bollettino postale o conto corrente bancario entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione di pagamento.

### **Articolo 10- Compartecipazione alla retta per l'ospitalità del disabile in struttura residenziale**

Il CSP contribuisce al costo della retta di ricovero per la parte dell'intervento non coperta dal beneficiario il quale è tenuto a versare direttamente , se non previsto da accordi specifici, la quota di propria competenza all'erogatore del servizio.

Destinatari dell'intervento: disabili residenti in uno dei 31 Comuni Consortili ricoverati in struttura che con le proprie risorse non riescono a coprire le spese per l'ospitalità .

Per il calcolo della compartecipazione degli utenti per la residenzialità si prende come riferimento il solo reddito dell'interessato. L'ospite è tenuto a contribuire alla copertura della retta residenziale versando l'intera pensione comprensiva di tredicesima, comprese anche l'indennità di accompagnamento e altre indennità analoghe, trattenendo per le proprie spese personali una somma pari a € 110,00 mensili.

Inoltre l'ospite è tenuto a coprire la parte di retta non coperta dalle indennità di cui sopra in base alla sua situazione reddituale, ovvero secondo il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, Unico) e il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione. Il patrimonio è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è compreso anche il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta della prestazione e il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, azioni, buoni fruttiferi e assimilati e ogni altro strumento e rapporto finanziario, per i quali va assunto il valore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre un quinto da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Servizio Socio Assistenziale, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a € 15.493,71; dall'ammontare del patrimonio immobiliare si detrae una franchigia pari a € 51.645,69.

Non si conteggia inoltre la prima casa abitata da familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica.

Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

### **Articolo 11 - Integrazione retta per l'ospitalità del disabile limitazione**

L'integrazione della retta in struttura si configura come un intervento volto a garantire la possibilità di ricovero a tutti i cittadini disabili quando questo si renda necessario e non sia più possibile il mantenimento a domicilio. A tale intervento potranno accedere, di norma, tutti i cittadini disabili residenti nei Comuni del Consorzio nei limiti della disponibilità definita, annualmente, dal budget di spesa.

### **Articolo 12 - Compartecipazione al costo dei servizi trasporto e mensa nei Centri Diurni Socio Terapeutici Riabilitativi in gestione diretta o in convenzione.**

La compartecipazione è determinata in una quota pari a €. 103,29 mensili

La compartecipazione è determinata per le mensilità relative ad agosto e dicembre in un quota pari a €. 77,47

Dette quote possono essere riviste annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Motivi di esenzione: l'esenzione può essere disposta dal Direttore su proposta motivata dall'Assistente sociale di riferimento

### **Articolo 13 - Servizio mensa**

E' un intervento di supporto alla domiciliarità e consiste nella somministrazione di un pasto al dì da parte di ristoranti o mense.

Destinatari: anziani senza familiari residenti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

Modalità di presentazione della domanda: l'operatore raccoglie l'istanza corredata dalla documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva economica (DSE)
- fotocopia del codice fiscale
- eventuale fotocopia di ricevuta del canone di locazione.

La quota che viene riconosciuta ai ristoranti ed alle mense che si rendono disponibili a fornire il servizio è pari ad € 7,75. Detta quota può essere rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Criteri di compartecipazione: l'anziano contribuisce al costo del pasto secondo le seguenti fasce di reddito:

fino a 516,46	esente
da € 516,47 a € 671,39	€. 1,55 (20%)
da € 671,40 a € 826,33	€. 2,71 (35%)
da € 826,34 a € 877,98	€. 3,88 (50%)
da € 877,99 a € 929,62	€. 5,43 (70%)
Oltre 929,63	€. 7,75 (100%)

#### **Articolo 14 - Servizio trasporto ed accompagnamento anziani**

L'intervento consiste nel trasporto ed accompagnamento a visite specialistiche e prelievi presso presidi pubblici o privati convenzionati ed ubicati nel territorio del CSP. Il trasporto verrà effettuato tramite convenzione con le ambulanze delle pubbliche assistenze e, in particolare, con quella più vicina al domicilio dell'anziano che usufruirà del servizio.

L'intervento, altresì, è esteso per accompagnamento a cicli di chemioterapia in presidi ubicati nel territorio del CSP o nell'ospedale Civile di Alessandria.

Destinatari: anziani ultra70enni, residenti nei 31 Comuni che costituiscono il CSP, senza figli e con reddito inferiore a € 543,79 mensili.

Modalità di accesso: per accedere al servizio è possibile contattare il numero verde del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona 800.98.51.25; è possibile, inoltre, contattare direttamente una associazione di pubblica assistenza del territorio del CSP.

Per l'effettuazione del servizio le associazioni devono aver ricevuto il nullaosta del CSP.

Il servizio è gratuito.